



Università degli Studi di Messina

Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici e Alta Formazione

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Contribuzione Studentesca - Estensione degli interventi di esonero totale e parziali dal contributo onnicomprensivo a decorrere dall'a.a. 2021/2022, D.M. 1014/2021, in attuazione dell'art. 1, comma 518, legge n.178/2020.

1. Premesso

a. che con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021, Repertori n. 152/2021 Prot n. 61191 e n. 187/2021 Prot n. 61174 del 10/05/2021, è stato adottato il documento sulla Contribuzione Studentesca ed esoneri per l'A.A. 2021/2022, nel quale, tra l'altro, l'Ateneo ha previsto, sulla base delle indicazioni ministeriali (D.M. 34/2020):

(1) la conferma dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia non superiore **24.000** euro in possesso dei restanti requisiti di regolarità (cd. no tax area), innalzando la soglia minima normativamente prevista (20.000 euro);

(2) l'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia superiore alla soglia prevista per la no tax area ma non superiore a 30.000 euro, secondo una graduazione proporzionale decrescente:

	ISEE-U del nucleo familiare (D.M. 324)	% riduzione	note
I	da 20.001 a 22.000	80%	no tax area Ateneo
II	da 22.001 a 24.000	50%	no tax area Ateneo
II	da 24.001 a 26.000	30%	
III	da 26.001 a 28.000	20%	
IV	da 28.001 a 30.000	10%	

b. che il contributo onnicomprensivo annuale indicato nel documento sulla Contribuzione Studentesca ed esoneri, per l'A.A. 2021/2022, per le fasce di contribuzione V e VI è stato calcolato secondo una graduazione proporzionale considerati i parametri delle fasce dalla I alla IV;

c. che il 2 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1014/2021, relativo, tra l'altro, all'estensione dell'esonero totale e agli esoneri parziali dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e ai criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziate a valere sul FFO, ai sensi dell'art. 1, comma 518, legge n. 178 del 2020, prevedendo in particolare:

(1) innalzamento della soglia minima di esonero totale a 22.000 euro;

(2) una rimodulazione delle percentuali di esoneri parziali per i nuclei familiari con ISEE-U da 22.001 a 30.000 euro, così dettagliata:

	ISEE-U del nucleo familiare (D.M. 1014/2021)	% riduzione	note
I	da 22.001 a 24.000	80%	no tax area Ateneo
II	da 24.001 a 26.000	50%	
III	da 26.001 a 28.000	25%	
IV	da 28.001 a 30.000	10%	



2. Rilevato

che il documento unico sulla contribuzione studentesca per l'Anno Accademico 2021/2022 nei calcoli per la determinazione del COA fa riferimento ai parametri indicati nel precedente DM del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 234/2020

3. Visto/a

- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n° 68, concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 9, relativo alla graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come riformato dal DPCM n. 159/2013;
- Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in particolare l'art. 10;
- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
- Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, in particolare l'art. 7;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato giusto D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
- la legge 232 dell'11 dicembre 2016, ed in particolare l'art. 1, commi 252-266, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi si esonerano totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito ivi indicati;
- il Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 1434 del 11 luglio 2017;
- Legge regionale 20/1999 "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" e ss. mm. ii.;
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
- DPR 243/2006, "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 234/2020, con il quale sono state individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle Università e dei criteri di riparto delle risorse tra le Università ai sensi del decreto legge 34/2020;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 1014/2021;
- L. R. 12/05/2020 n. 9, art. 5 comma 27;



- la L.R. n° 20/2002 “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”.

4 Considerato

a. che è necessario adeguare il documento sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/22 relativamente alle previsioni concernenti gli esoneri parziali per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE-U superiore a 22.000 euro e fino a 30.000 euro, in attuazione del D.M. - n. 1014/2021, intervenuto successivamente all’adozione del DUCS 2021/22;

b. che, per effetto delle modifiche sub a., si può intervenire ulteriormente nelle fasce di contribuzione V e VI per estendere le agevolazioni a tutti gli studenti proporzionalmente alla capacità contributiva a garanzia del diritto allo studio.

5. Propone

sulla base di quanto sopra relazionato, di:

- adeguare il Documento Unico Contribuzione Studentesca per l’anno accademico 2021/22 nella parte relativa agli esoneri parziali in attuazione del D.M. 1014/21;
- adeguare il Documento Unico Contribuzione Studentesca per l’anno accademico 2021/22 anche nella parte relativa alle fasce di contribuzione V e VI per equità e per estendere le agevolazioni a tutti gli studenti proporzionalmente alla capacità contributiva a garanzia del diritto allo studio;
- di dare mandato alle competenti strutture del D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione di curare la divulgazione delle modifiche dei contenuti del Documento Unico sulla Contribuzione Studentesca A.A. 2021/2022 con l’indicazione degli estremi di aggiornamento.

Allegati:

- Documento Unico sulla Contribuzione Studentesca 2021/2022 aggiornato come da DM 1014/2021
- Estratto tabella calcolo COA per fasce di reddito 2021/2022 aggiornato come da DM 1014/2021 e con agevolazioni sulle fasce V e VI

IL DIRIGENTE
Pietro Nuccio
(firmato digitalmente)